



Segreteria del SINDACO

Piazza Cavour, 1 - 19015 Levanto

sindaco@comune.levanto.sp.it

PEC: comune.levanto.sp@legalmail.it



IT10/0722

ORDINANZA n. 38

Oggetto: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - ULTERIORI MISURE DI CONTENIMENTO RELATIVE ALLO SPOSTAMENTO DI PERSONE FISICHE

L'anno **duemilaventuno** il giorno **due** del mese di **aprile**

IL SINDACO

PREMESSO che l'Organizzazione mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

RICHIAMATO quanto segue:

- **Delibera del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2021** con la quale è stato prorogato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.;
- **Decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2** recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021;
- **Dpcm 14 gennaio 2021** recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»;
- **Decreto-legge 12 febbraio 2021, n. 12** «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- **Decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15** «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;



- **Dpcm 2 marzo 2021** recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- **Decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30** recante misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena;
- **Decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31** Misure urgenti in materia di svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

CONSIDERATE le ordinanze del Presidente Regione Liguria n. 13 e n. 14 del 30 marzo 2021 recanti ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell' emergenza epidemiologica da Covi-19 con efficacia nel periodo intercorrente dalle ore 24.00 del 30 marzo 2021 fino alle ore 24.00 del 11 aprile 2021;

RITENUTO che è compito delle amministrazioni pubbliche, intraprendere iniziative volte ad evitare assembramenti di persone, garantendo un ulteriore elevato livello di distanziamento sociale al fine di contenere il diffondersi della citata epidemia nel territorio comunale;

VISTE le proprie ordinanze n. 30 del 16/03/2021, n. 34 del 26/03/2021 e n. 36 del 29/03/2021 avente ad oggetto misure urgenti in materia di contenimento per emergenza da COVID-19 che ha previsto la chiusura di alcuni luoghi di aggregazione e potenziali assembramenti;

RICHIAMATE le condizioni di estrema necessità ed urgenza peraltro indicate anche nell'ordinanza regionale ;

VISTI :

- gli articoli 50 e . 54 del D. Lgs 18 Agosto 2000 n° 267 e successive modifiche ed integrazioni
- viste le normative di legge che attribuiscono al Sindaco le competenze in qualità di Autorità sanitaria Locale in materia di igiene e sanità
- i provvedimenti restrittivi già assunti dal Ministero della Salute
- i poteri conferiti dal vigente Statuto comunale;

ORDINA

Per le ragioni tutte in premessa indicate, che si intendono qui integralmente richiamate

Dalle ore 00.00 di sabato 03 aprile 2021 e sino alle ore 24.00 del 06 aprile 2021 il divieto della presenza e degli spostamenti di persone fisiche nei seguenti luoghi:

SPIAGGE, ARENILI E SCOGLIERE DI TUTTA LA FASCIA COSTIERA COMUNALE

DISPONE

- che i competenti organi di vigilanza effettuino i relativi controlli;
- che venga inserita nel sito della trasparenza e nella pagina istituzionale del Comune di Levanto;
- l'inosservanza alla presente ordinanza sindacale è sanzionata ai sensi dell'art. 4, comma 1 del D.L. n. 19 del 25.03.2020 convertito in L. 22 maggio 2020, n. 35 (€ da 400,00 a € 1.000,00), fatto salvo che il fatto costituisca più grave reato;
- che il presente atto sia pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune di Levanto;
- che il presente atto sia comunicato a S.E. il Prefetto della Spezia;
- che il presente atto sia comunicato al locale Comando di Polizia Municipale;
- che il presente atto sia trasmesso al Comando Stazione Carabinieri di Levanto;
- Funzionario responsabile ufficio Lavori Pubblici del Comune di Levanto

AVVERTE

- Ai sensi dell'art 3, comma 4 della legge sopra citata, si precisa che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo in via gerarchica al Prefetto di La Spezia (art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199) entro trenta giorni, oppure ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo regionale di Genova (art. 29 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 101) entro sessanta giorni, termine tutti decorrenti dalla data di notificazione del presente atto o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza .
- Il mancato rispetto della presente ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 7 bis della

L. 267/2000 nonché segnalazione all'Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale

Levanto, 02-04-2021.

IL SINDACO
SINDACO

(Luca Del Bello)